SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA, COeSO- SOCIETA' DELLA SALUTE GROSSETO, LA SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE E COMUNE DI LUCCA, CAPOFILA PER LA CONFERENZA ZONALE PIANA DI LUCCA, PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO DENOMINATO P.I.P.P.I 2015-2016 PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI.

L'anno 2015 il giorno del mese di
TRA
Regione Toscana con sede in Piazza Duomo, 10 Firenze, C.F. 01386030488, rappresentata dal Dirigente regionale, nata/o a
E
Comune di Lucca, quale ente capofila per la Conferenza Zonale Piana di Lucca, con sede in Lucca C.F. rappresentato da
nata/o il ae domiciliata/o presso la sede dell'Ente, la/il quale interviene nella sua qualità di
COeSO-Società della Salute Grosseto, con sede in
Società della Salute Senese, con sede in, rappresentata da, nata/o il a
domiciliata/o presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di
······;
PREMESSO CHE
•la Legge 184/1983, così come modificata dalla legge 149/2001, ha sancito il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, stabilendo al contempo che i servizi pubblici competenti attivino tutti gli interventi necessari quando questa non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni, orientando

•la Legge regionale 41/2005, agli articoli 52 e 53, stabilisce che devono essere realizzati interventi finalizzati a sostenere l'assolvimento delle responsabilità familiari e a garantire ai minori l'educazione e la crescita in un ambiente familiare e sociale adeguato ai loro bisogni;

quindi il proprio lavoro sulle potenzialità del nucleo e sulle possibilità di evitare l'allontanamento

dei figli;

• il Piano Sanitario e Sociale Regionale Integrato 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014, ha ribadito al il punto 2.2.3.2. - "Tutela dei bambini e

adolescenti", l'obiettivo della prevenzione degli allontanamenti definitivi dei minori dalle proprie famiglie;

CONSIDERATO CHE

- •il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi "Ministero") ha emanato, in continuità con l'annualità 2014-2015, il Decreto 162 del 6 ottobre 2014 per l'adozione delle "Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. 2015-2016 Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione" (d'ora in poi "Programma PIPPI 4");
- •la Regione Toscana ha aderito all'estensione del programma PIPPI 4 provvedendo a presentare la candidatura di quattro nuovi Ambiti Territoriali, nonché a prenotare le risorse necessarie al cofinanziamento di parte regionale;
- •con la deliberazione della Giunta Regionale 1216 del 22 dicembre 2014, in esito all'ammissione a sperimentazione, da parte del Ministero, di tre Ambiti Territoriali toscani si è inoltre provveduto ad approvare lo schema di Protocollo d'Intesa proposto dal Ministero per l'attuazione del programma PIPPI 4;
- •il Protocollo di Intesa di cui al punto precedente è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 30 dicembre 2014;
- •a seguito dell'adozione degli atti amministrativi fin qui citati e dell'espletamento delle procedure individuate dal Ministero sono risultati coinvolti nel programma PIPPI gli ambiti territoriali afferenti a COeSO-Società della Salute Grosseto, al Comune di Lucca, quale ente capofila per la Conferenza Zonale Piana di Lucca e la Società della Salute Senese.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Costituisce oggetto della presente convenzione la collaborazione tra la Regione Toscana (d'ora in poi "Regione") e gli Ambiti Territoriali afferenti al Comune di Lucca, quale ente capofila indicato per la Conferenza Zonale Piana di Lucca, a COeSO-Società della Salute Grosseto ed alla Società della Salute Senese (d'ora in poi "Ambiti") ai fini della sperimentazione del programma PIPPI 4.

Attraverso la sperimentazione di cui al punto precedente si intendono promuovere pratiche innovative di intervento nei confronti delle famiglie negligenti con figli da 0 ad 11 anni, per ridurre il rischio di allontanamento dei minori e per sostenere una genitorialità positiva. A tal fine, la sperimentazione di cui si tratta segue il modello di intervento, la tempistica, le azioni e la *governance* individuati negli atti amministrativi e nei documenti tecnico-scientifici correlati adottati dal Ministero e trasmessi alle Regioni e Province Autonome aderenti.

Art. 2

Documentazione di riferimento

La documentazione ministeriale riferita al programma PIPPI è costituita, in particolare, da:

1. "Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento PIPPI 4.", di cui al Decreto n. 162 del 06.10.2014 della Direzione Generale per Inclusione e politiche sociali del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali;

- 2.Protocollo d'Intesa, sottoscritto tra Ministero e Regione in data 30 dicembre 2014, approvato con deliberazione Giunta regionale 1216/2014 e relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso (d'ora in poi "Protocollo d'Intesa"):
- •allegato A, "PIPPI 2015-2016. Estensione del programma agli ambiti territoriali sociali";
- •allegato B, "PIPPI. Ipotesi costi per intervento diretto operatori";
- •allegato C. "Ambiti finanziati"
- 3. "Decreto n. 234 del 24 novembre 2014 della Direzione Generale per Inclusione e politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", per l'approvazione degli Ambiti Territoriali ammessi a finanziamento nazionale.
- 4. "Struttura di Governance e Piano di lavoro PIPPI. 2015-2016", prodotto, per conto del Ministero, dal Laboratorio di Ricerca ed Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, soggetto tecnico-scientifico incaricato dell'attuazione del programma PIPPI.

Art. 3

Impegni delle parti

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal programma PIPPI 4 le parti si impegnano a riferirsi alle funzioni ed alle azioni declinate nei documenti di riferimento citati all'articolo 2.

Le parti si impegnano, in particolare, a realizzare i compiti di seguito elencati.

La Regione assicura:

- •il coordinamento generale del programma, finalizzato a favorire l'implementazione dello stesso, a curare ed attivare i collegamenti istituzionali necessari e a promuovere le tematiche e le azioni connesse;
- •la vigilanza sul regolare svolgimento delle azioni previste dal programma, sul rispetto della tempistica e della regolare produzione del materiale necessario alla stesura delle relazioni ed alla rendicontazione dell' utilizzo delle risorse assegnate agli Ambiti;
- •attraverso la figura del Referente regionale, la cura dei rapporti con il Ministero, il mantenimento dei necessari collegamenti con il Gruppo Scientifico dell'Università di Padova e con gli Ambiti, la facilitazione degli iter amministrativi e la diffusione tra i vari livelli istituzionali e tra i servizi degli Ambiti delle finalità e dei contenuti della sperimentazione;
- •l'adozione degli atti amministrativi necessari alla regolare erogazione delle risorse assegnate agli Ambiti, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Protocollo d'Intesa, e comunque tutti i provvedimenti che possano facilitare la piena partecipazione dei servizi territoriali interessati alla concreta realizzazione del programma;
- •l'individuazione e la realizzazione di modalità per attivare occasioni di incontri periodici con i Referenti degli Ambiti, per la verifica delle fasi di avanzamento del programma e per la condivisione dei risultati raggiunti;
- •la partecipazione agli eventi formativi programmati, nonché ai percorsi di sensibilizzazione e informazione sulle finalità ed i contenuti del programma e di diffusione dei risultati;
- •la promozione, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 6 del Protocollo d'Intesa, di adeguate modalità e strumenti per la raccolta e la documentazione dei materiali prodotti, con particolare attenzione ai risultati conseguiti, anche attraverso le attività svolte in collaborazione con il Centro regionale Infanzia e Adolescenza di cui alla LR 31/2000;

•la definizione, di concerto con il Ministero, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo d'Intesa, di un piano di diffusione dei risultati del programma.

Ogni Ambito assicura:

- •la realizzazione di tutte le fasi e le azioni previste dal programma, nel rispetto delle modalità e della tempistica declinata nei documenti di riferimento e, in particolare, nell'Allegato 1 del Protocollo d'Intesa, nonché di altri ed eventuali atti di indirizzo e/o linee guida prodotte e trasmesse dal Ministero:
- •l'attivazione dei livelli di coordinamento territoriali e delle figure professionali funzionali alla piena attuazione del programma:
- -il Gruppo Territoriale di Ambito;
- -il Referente di Ambito:
- -le équipe multidisciplinari;
- -due o più coach;
- •l'individuazione ed il coinvolgimento di dieci famiglie target, secondo i criteri definiti nell'Allegato 1 del Protocollo d'Intesa;
- •la programmazione e l'attuazione, attraverso le équipe multidisciplinari, dei progetti di intervento sulle famiglie e sui minori, garantendo qualità, correttezza e continuità ai processi di presa in carico e utilizzando i dispositivi e gli interventi previsti dal programma, con particolare riferimento a quanto riportato nell'Allegato 2 del Protocollo d'Intesa:
- -gruppi genitori-bambini;
- -educativa domiciliare;
- -progettazione e/o attività di equipe con la scuola;
- •attraverso la figura del Referente di Ambito Territoriale, la comunicazione e la circolazione delle informazioni tra tutti i soggetti ed i livelli istituzionali coinvolti, curando anche il raccordo ed il coordinamento con la Regione, il Ministero e il Gruppo Scientifico dell'Università di Padova;
- •la partecipazione delle figure professionali coinvolte agli eventi formativi programmati, in particolare per quanto attiene le figure dei coach che sono chiamati a svolgere funzioni di accompagnamento e tutoraggio nei confronti degli operatori che costituiscono le équipe multidisciplinari;
- •la raccolta della documentazione e dei dati necessari alla produzione delle relazioni intermedie sull'andamento delle attività, alla relazione finale sui risultati del programma e dei documenti contabili e fiscali comprovanti l'utilizzo delle risorse assegnate;
- •la raccolta e la sistematizzazione, anche in raccordo con la Regione, di tutti i materiali prodotti utili a documentare il lavoro dei servizi e degli operatori ed i loro progressi nell'apprendimento e nella messa in campo della metodologia di intervento acquisita.

Art. 4

Quadro delle risorse e loro utilizzo

Le risorse a disposizione degli Ambiti per l'attuazione del programma PIPPI sono costituite dal finanziamento accordato dal Ministero, attraverso il Decreto Dirigenziale n. 234/2014.

Finanziamento del Ministero: euro 50.000, per ogni Ambito, per un totale di euro 150.000,00; Cofinanziamento Regione: euro 12.500,00 per per ogni Ambito, per un totale di euro 37.500,00.

Totale finanziamento riservato ad ogni Ambito: euro 62.500,00; Totale per i tre Ambiti euro 187.500,00.

Ogni Ambito utilizza le risorse assegnate dal Ministero per garantire i processi di presa in carico delle famiglie target secondo i dispositivi e gli interventi previsti dal programma e riferiti in particolare all'attivazione dei gruppi genitori-bambini, dell'educativa domiciliare e della progettazione e/o attività di equipe con la scuola.

Relativamente alle risorse del cofinanziamento regionale, queste sono destinate a sostenere:

-per una quota parte quantificata fino ad un massimo del 30% dell'importo, corrispondente ad euro 3.750,00, la copertura dei costi derivanti dai trasferimenti necessari per la formazione degli operatori coinvolti e/o dei due coach o di altre ed ulteriori figure di coach che, sentito il Ministero, si ritenga di formare;

-per la restante quota parte dell' 70% dell'importo, corrispondente ad euro 8.750,00, i costi derivanti dall'integrazione ed il rafforzamento dei dispositivi e degli interventi previsti dal programma, sopra richiamati

Le caratteristiche delle voci di spesa ammissibili sono quelle individuate all'articolo 5 del Protocollo d'Intesa e, nello specifico:

- •essere strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal programma PIPPI;
- •essere sostenute nel periodo di tempo che intercorre tra la data della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa- 30 dicembre 2014- e la data riferita al termine del programma;
- •essere documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile:

Non sono in ogni caso ritenute ammissibili spese per:

- •contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli ecc.);
- •ammortamento di beni esistenti

Nel caso in cui il Ministero ritenesse di dettagliare ulteriormente o modificare le caratteristiche delle spese ammissibili sopra elencate, la Regione provvederà ad informare tempestivamente gli Ambiti per gli adeguamenti del caso.

Art. 5

Liquidazione e rendicontazione delle risorse assegnate.

La Regione provvederà al trasferimento delle risorse di cui all'articolo precedente secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- 1.relativamente alle risorse del cofinanziamento regionale, in un'unica soluzione, in considerazione della necessità di sostenere la fase di *start up* e gli impegni conseguenti ed immediati per gli Ambiti;
- 2.relativamente alle risorse del Ministero, secondo la procedura declinata all'articolo 7 del Protocollo d'Intesa e conseguentemente all'effettivo trasferimento alla Regione delle tranche di finanziamento ministeriale che seguono le seguenti fasi:
 - -<u>Fase di avvio</u>: il 50% dell'importo a seguito della prima liquidazione del Ministero conseguente la dichiarazione di avvio delle attività da effettuarsi da parte della Regione;
 - -<u>Fase intermedia</u>: il 30% dell'importo a seguito del ricevimento da parte di ogni Ambito della documentazione necessaria a presentare al Ministero una relazione intermedia sull'andamento delle attività e a certificare l'effettivo utilizzo di almeno il 75% della

prima tranche erogata in fase di avvio;

-<u>Fase conclusiva</u>: il 20% dell'importo a consuntivo, previo ricevimento da parte di ogni Ambito della documentazione necessaria a presentare al Ministero la relazione conclusiva illustrante i risultati conseguiti, nonché dei documenti contabili e fiscali che giustifichino le spese sostenute; tali documenti devono essere prodotti in originale o in copia rilasciata conformemente alle vigenti disposizioni normative.

Per la rendicontazione delle spese sostenute, oltre al requisito dell'originalità dei documenti giustificativi, di cui al comma precedente, ogni Ambito dovrà produrre analitico riepilogo delle prestazioni e dei servizi connessi alle spese oggetto di rendicontazione, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per prestazioni eseguite.

Il documento di riepilogo di cui sopra dovrà comprendere, oltre alle risorse afferenti al finanziamento del Ministero, anche le risorse di parte regionale riportate in voci debitamente distinte.

Voci di spesa non accompagnate dai relativi documenti giustificativi non potranno essere prese in considerazione ai fini della rendicontazione e, conseguentemente, non potranno costituire titolo per la liquidazione.

Ai fini della rendicontazione ,nel limite del 7% dell'importo generale, dedicato ai costi indiretti, come previsto nell'allegato B del Protocollo d'Intesa, è ricompreso la somma di euro 3.750,00, di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 6

Documentazione e raccolta dati

La struttura del programma PIPPI 4 è orientata ad assicurare l'apprendimento e la completa padronanza da parte degli operatori coinvolti degli strumenti di valutazione dei processi messi in campo e degli esiti conseguiti con le famiglie ed i minori.

Gli Ambiti, attraverso il lavoro dei loro operatori, sono chiamati a partecipare al disegno complessivo dell'implementazione del programma che si esplica nell'attuazione di una ricerca-intervento partecipata, così come specificato nella documentazione ministeriale, e che richiede anche la raccolta dei dati sulle famiglie e sui minori.

La Regione sostiene il processo della valutazione complessiva dell'andamento del programma, degli esiti conseguiti e anche della valorizzazione del percorso di apprendimento degli operatori concordando con gli Ambiti la messa a disposizione di modalità e strumenti uniformi utili all'azione di raccolta e di documentazione dei materiali prodotti.

A tal fine la Regione intende:

- •mettere a disposizione una sezione specifica del sito del Centro regionale Infanzia e Adolescenza nel quale saranno raccolti e resi disponibili al *download* tutti i documenti amministrativi, tecnico scientifici, illustrativi ed esplicativi del programma o comunque ogni documento ritenuto utile e significativo ai fini dell'implementazione dello stesso;
- •favorire l'attività di raccolta dei dati e delle informazioni fornite dagli Ambiti ai fini della presentazione al Ministero delle relazioni intermedie e finali, attraverso la predisposizione di format di compilazione omogenei, eventualmente accogliendo od integrando gli strumenti forniti dal Ministero.

Resta inteso che le attività di cui ai commi precedenti sono propedeutiche alle determinazioni in merito all'utilizzo dei risultati del programma PIPPI 4 che, nel rispetto dell'articolo 9 del Protocollo d'Intesa, sono competenza del Ministero.

Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla fase conclusiva del programma PIPPI 4 previsto, come da cronoprogramma inserito nel documento ministeriale "Struttura di governance e piano di lavoro PIPPI. 2015-2016", per dicembre 2016.

Art. 8

Consenso informato e trattamento dati personali

La struttura del programma PIPPI prevede che i dati per la realizzazione delle attività siano utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, dai soggetti istituzionali coinvolti – Ministero, Università di Padova e Regione.

Ogni Ambito si attiva affinché:

- -ogni famiglia coinvolta nel programma sia adeguatamente informata degli obiettivi e delle azioni previste;
- -sia richiesto il consenso informato;

Letto, confermato e sottoscritto.

-siano adottati gli atti necessari alla nomina del Responsabile esterno al trattamento.

Art. 9

Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione ove la Regione fosse attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 10

Norma finale di rinvio

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia alla documentazione ministeriale relativa al programma PIPPI 4 citata all'articolo 2 o ad altri documenti eventualmente elaborati e trasmessi dal Ministero.

Firenze,
Per la Regione Toscana
Per il Comune di Lucca
Per COeSO-Società della Salute Grosseto
Per la Società della Salute Senese